



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Bozza di parere sullo

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, recante
"Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)".

Approvato nella seduta plenaria n. 63 del 07/10/2021

tenutasi in modalità telematica nel rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto

Premessa

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) evidenzia innanzitutto che le procedure concorsuali per il reclutamento della figura del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) debbano essere un'occasione per valorizzarne il ruolo nella governance dell'istituzione scolastica e riconoscerne il compito fondamentale a livello amministrativo e contabile. Tale figura direttiva, infatti, ha specifiche responsabilità che richiedono determinate competenze professionali per poter cooperare in modo consapevole con il dirigente scolastico nella gestione dei servizi e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

È opportuno, quindi, che il DSGA possieda certamente titoli adeguati senza che sia trascurato il fondamentale requisito dell'esperienza nelle specifiche attività amministrativo-contabili delle istituzioni scolastiche, in assenza della quale è necessario un supporto e un affiancamento dall'inizio del servizio e per almeno tutto il periodo di prova. Pertanto il CSPI ritiene indispensabile prevedere già nel testo dello Schema di decreto in esame il tutoraggio e la formazione dei neo DSGA finalizzato all'arricchimento delle competenze professionali specifiche: misurarsi quotidianamente con gli aspetti fattuali del lavoro scolastico come la gestione giuridica del personale, delle assenze, dell'inquadramento economico, della progressione di carriera, della rendicontazione contabile e amministrativa dei progetti europei e dei Pon, la stesura delle relazioni tecnico-finanziarie da allegare ai documenti contabili e ai contratti integrativi di istituto, ecc.

Alla luce di tali specificità sarebbe auspicabile individuare come presidenti delle commissioni prioritariamente i dirigenti provenienti dall'amministrazione scolastica.

Dal punto di vista della tempistica si rileva preliminarmente come appaia tecnicamente e proceduralmente improprio che si proceda all'indizione di un nuovo concorso ordinario per il profilo DSGA, senza avere ancora indetto la procedura concorsuale riservata agli Assistenti Amministrativi facenti funzione, prevista dal DL 29 ottobre 2019 n. 126, convertito nella legge 159 del 20 dicembre 2019, con immediati riflessi sulla stessa composizione numerica dei posti da mettere a concorso.

Il CSPI ritiene che prima dell'indizione del concorso ordinario sia necessaria l'emanazione del concorso riservato per DSGA per dare stabilità operativa alle scuole e favorire quella continuità di esperienza e professionalità che deriva dalla copertura stabile dei posti liberi da parte degli assistenti amministrativi che da anni svolgono le funzioni di DSGA.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Il CSPI, con parere espresso in data del 3 gennaio 2019, ha già evidenziato le ragioni che depongono a favore di una procedura concorsuale riservata agli assistenti amministrativi facenti funzione con un numero considerevole di anni di esperienza anche se sprovvisti di titolo di studio specifico. Tali ragioni appaiono tuttora valide, considerato che, anche dopo l'espletamento dell'ultimo concorso ordinario, le scuole continuano ad avvalersi, in numero assai considerevole (1826), di assistenti amministrativi facenti funzione.

Quindi, per superare l'attuale situazione problematica, conseguenza determinatasi in questi ventuno anni a causa dei mancati concorsi che avrebbero dovuto svolgersi con la cadenza triennale stabilita dalla legge, è opportuno che si prevedano norme a garanzia del giusto riconoscimento al ruolo di DSGA svolto per anni dagli assistenti amministrativi facenti funzione.

In questo quadro, a parere del CSPI, si rende necessario:

- bandire prioritariamente il concorso riservato agli assistenti amministrativi attualmente facenti funzione di DSGA con almeno tre anni di servizio, ai sensi del DL 29 ottobre 2019 n. 126, convertito nella legge 159 del 20 dicembre 2019. Prevedere l'accesso ad una procedura concorsuale anche di coloro che sono sprovvisti di titolo di studio specifico modificando quanto previsto dall'art. 22, comma 15 della L. 75/2017;
- bandire successivamente il concorso ordinario, superando le attuali conseguenze dell'ultimo concorso che ha lasciato innumerevoli posti scoperti pur se messi a bando.

Nello specifico dell'articolato il CSPI formula le seguenti richieste di modifica e integrazioni, nonché osservazioni, da intendersi in coerenza con la premessa, così come riportate nel testo a confronto che segue:

<p>VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante <i>“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”</i>, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in particolare il comma 5 dell'articolo 32-ter, il quale prevede che <i>“al fine di dare continuità alle procedure concorsuali per direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il termine di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo, e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti;</i></p>	
---	--



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p><i>i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore a 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo”;</i></p> <p>VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “<i>Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato</i>”;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “<i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado</i>”;</p> <p>VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “<i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>”;</p> <p>VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante “<i>Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola</i>”;</p> <p>VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “<i>Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</i>”;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante “<i>Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59</i>” e, in particolare, l'articolo 2;</p>	
---	--



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l'articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso *“all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione”*, nonché gli indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimento della funzione pubblica e il comma 5-ter che determina la durata biennale delle graduatorie concorsuali; l'articolo 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; l'articolo 38, che inibisce l'accesso ai posti di lavoro che implicino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ai cittadini non italiani;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante *“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle*



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”;

VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante “*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante “*Modifiche al*



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 155, recante “*Determinazione delle classi di laurea magistrale*”;

VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, e in particolare gli allegati A e B;

VISTA la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente le “*Linee guida sulle procedure concorsuali*”;

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*”, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e, in particolare, il comma 1, il quale, alle lettere a) e b), prevede che “*Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui*



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo: a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale; b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente”;

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 29 novembre 2007, ed in particolare la tabella B, la quale prevede come requisito culturale di accesso al profilo professionale di DSGA la laurea specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti e preso atto della necessità, stante l'indeterminatezza della dizione prescelta, di compiere una indicazione puntuale dei titoli di accesso che dia conto del profilo professionale richiesto in esito alla procedura;

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018;

CONSIDERATA l'evoluzione delle modalità di



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e l'esigenza di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, semplificando le procedure concorsuali per quanto concerne, in particolare, la nomina e la composizione delle commissioni esaminatrici e la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, ferma restando la necessità di selezionare candidati con competenze adeguate in relazione alla posizione da ricoprire;</p> <p>VISTA la richiesta di acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) del XXX;</p> <p>VISTO il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del XXX;</p> <p>RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali,</p> <p>RITENUTO di non poter accogliere le seguenti osservazioni e proposte del CSPI;</p> <p>ACQUISITO il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota ... del ...;</p> <p>ACQUISITO il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione con nota ... del ...;</p> <p>SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative</p>	
<p>DECRETA</p>	
<p>Articolo 1 <i>(Oggetto e definizioni)</i></p>	<p>Articolo 1</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<ol style="list-style-type: none"> 1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) ai sensi dell'articolo 32-ter, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 2. I concorsi sono indetti su base regionale, con frequenza definita ai sensi della normativa vigente, subordinatamente alla disponibilità di posti nel periodo di riferimento, ovvero all'esaurimento, nell'ambito di una o più regioni, delle graduatorie di merito di cui all'articolo 8. I posti banditi sono resi indisponibili per le procedure di cui all'articolo 32-ter, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 3. Nel caso in cui i posti disponibili in una regione siano esigui, il bando di cui all'articolo 9 potrà provvedere ad accorpate le procedure concorsuali ai fini dello svolgimento delle prove scritte, della prova orale e della valutazione dei titoli, fermo restando che le graduatorie restano distinte per ogni procedura regionale, a seconda della scelta espressa dal candidato all'atto dell'iscrizione. 4. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: <ol style="list-style-type: none"> a. Ministero: Ministero dell'istruzione; b. USR: ufficio scolastico regionale; c. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR; 	<p>Comma 3: sostituire «... ai fini dello svolgimento delle prove scritte ...» con «... ai fini dello svolgimento della prova scritta ...»</p>
--	--



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>d. dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166;</p> <p>e. DSGA: Direttore dei servizi generali e amministrativi;</p> <p>f. TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 2 (<i>Requisiti di ammissione</i>)</p> <p>1. Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, ovvero di analoghi titoli conseguiti all'estero considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente.</p> <p>2. I titoli di studio di cui all'allegato A sono aggiornati, con decreto del Ministro, a seguito di eventuali innovazioni negli ordinamenti universitari.</p> <p>3. I candidati, a pena di esclusione, possono presentare la domanda per una sola regione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 (<i>Procedura concorsuale</i>)</p> <p>1. Le procedure concorsuali di cui al presente decreto si articolano nella prova selettiva</p>	<p>Comma 1: eliminare la parola «selettiva»</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>scritta di cui all'articolo 4, nella prova orale di cui all'articolo 5 e nella successiva valutazione dei titoli.</p> <p>2. La prova scritta si svolge presso sedi decentrate e mediante il supporto di strumentazione informatica.</p> <p>3. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.</p> <p>4. I programmi concorsuali sono indicati all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.</p> <p>5. La valutazione dei titoli viene effettuata, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 4, a seguito dell'espletamento della prova orale, con esclusivo riferimento ai candidati che abbiano superato la predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 4 <i>(Prova scritta)</i></p> <p>1. candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti previsti dai bandi di cui all'articolo 9, sono ammessi a sostenere la prova scritta.</p> <p>2. La prova scritta, computer-based e unica per tutto il territorio nazionale, si svolge nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali</p> <p>3. La prova scritta consiste nella risoluzione di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

60 quesiti, con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, volti a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'allegato B.

4. I 60 quesiti sono somministrati secondo la seguente ripartizione:

- Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con riferimento al diritto dell'Unione europea n. **5** quesiti;
- Diritto civile n. **4** quesiti;
- Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche n. **18** quesiti;
- Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato, n. **10** quesiti;
- Legislazione scolastica n. **8** quesiti;
- Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico n. **12** quesiti;
- Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione n. **3** quesiti.

5. L'ordine dei quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato.

6. Qualora la prova scritta si dovesse svolgere in più sessioni, in ogni sessione vengono somministrati quesiti diversi, assicurando comunque l'omogeneità e l'equivalenza delle prove in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

7. Non è prevista la pubblicazione dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

8. La durata complessiva della prova di cui al



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>comma 1 è pari a 120 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.</p> <p>9. La correzione della prova d'esame viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati, con modalità che assicurano l'anonimato del candidato. Una volta terminate le correzioni ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalità digitali. Al termine delle operazioni, viene reso noto l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale.</p> <p>10. Nel corso della prova scritta, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, smartphone, tablet, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, manuali, dizionari, testi di legge, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare tra loro. In caso di violazione, è disposta l'immediata esclusione dal concorso.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 5 (Prova orale)</p> <p>1. candidati che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, hanno superato la prova scritta di cui all'articolo 4, sono ammessi a sostenere la prova orale.</p> <p>2. La prova orale, volta ad accertare la preparazione professionale del candidato,</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>consiste in:</p> <ol style="list-style-type: none">a. un colloquio sulle materie d'esame di cui all'allegato B, che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e verifica la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione di DSGA;b. una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego;c. una verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione. <p>3. La prova orale ha una durata massima complessiva di 40 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità.</p>	<p>Comma 2 lettera a):</p> <p>sostituire la frase «... e verifica la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione di DSGA;» con la frase «... attraverso la risoluzione di due casi pratici riguardanti la funzione di DSGA;».</p> <p>Poiché non si prevede più una seconda prova scritta finalizzata a verificare la capacità di risolvere casi pratici, verifica che invece si rende necessaria stante le peculiarità del profilo di DSGA, il CSPI chiede di modificare il Comma 2 lettera a) così come sopra indicato.</p> <p>Conseguentemente dovrebbero essere estesa la durata massima complessiva della prova orale da 40 a 50 minuti.</p>
--	--



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p style="text-align: center;">Articolo 6 <i>(Valutazione delle prove e dei titoli)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le commissioni giudicatrici dispongono di centocinquanta (150) punti, di cui sessanta (60) per la prova scritta, sessanta (60) per la prova orale e trenta (30) per i titoli. 2. Alla prova scritta di cui all'articolo 4 è assegnato un punteggio massimo di 60 punti. A ciascuno dei 60 quesiti a risposta multipla è attribuito un punteggio pari a 1 punto, per ogni risposta esatta, e 0 punti per ogni risposta non data o errata. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito un punteggio di almeno 42/60. 3. La commissione assegna alla prova orale di cui all'articolo 5 un punteggio massimo complessivo di 60 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 42 punti. 4. I candidati che superano la prova orale accedono alla valutazione dei titoli. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali di cui all'allegato C, un punteggio massimo complessivo di 30 punti. 5. Il punteggio finale è dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, della votazione conseguita nella prova orale e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli. 	
<p style="text-align: center;">Articolo 7 <i>(Predisposizione delle prove)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La prova di cui all'articolo 4 è predisposta a livello nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, nominato dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, 	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>che provvede, altresì, prima dello svolgimento della prova orale, alla pubblicazione della relativa griglia di valutazione, comune a livello nazionale.</p> <p>2. I quesiti di cui all'articolo 5, comma 2 lettere a) e b) sono predisposti dalla commissione e dalle eventuali sottocommissioni del concorso, che scelgono altresì i testi in lingua inglese di cui alla lettera c) da leggere e tradurre.</p> <p>3. La commissione o le sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti, predisposti in numero pari rispetto ai soggetti da esaminare aumentati del 30%, sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>(Graduatorie di merito)</i></p> <p>1. All'esito delle procedure concorsuali i candidati sono collocati in una graduatoria regionale di merito composta da un numero di soggetti pari al numero di posti messi a bando per la singola regione, aumentato di una quota pari al 20 per cento dei posti, con arrotondamento all'unità superiore.</p> <p>2. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR individuato dal bando quale responsabile della procedura selettiva, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR.</p> <p>3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'assunzione sul profilo di DSGA e</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>restano in vigore per un termine di due anni dalla data di approvazione, fermo restando il diritto all'assunzione dei candidati che rientrino nel numero dei vincitori definito dal bando anche negli anni successivi.</p> <p>4. I DSGA sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e, in base all'art. 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono permanere, nell'ambito della provincia di destinazione, nella sede di prima assegnazione di titolarità per un periodo non inferiore a quattro anni scolastici, oltre a quello dell'immissione in ruolo. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell'interessato, i soggetti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.</p>	<p>Comma 4: Specificare che il vincolo di permanenza dei quattro anni riguarda esclusivamente la scuola di prima assegnazione.</p> <p>Introdurre un comma aggiuntivo, prevedendo tempi e modalità per il tutoraggio e la formazione dei neo DSGA sin dall'inizio e per almeno tutto il periodo di prova finalizzati all'arricchimento delle competenze professionali in relazione alle funzioni proprie con particolare riguardo agli aspetti amministrativo contabili.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9 (<i>Bando di concorso</i>)</p> <p>1. Il bando di concorso è adottato con decreto del Direttore generale del personale scolastico che provvede, altresì, alla definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto e disciplina, tra l'altro:</p> <p>a. i requisiti generali di ammissione al</p>	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>concorso, ai sensi dell'articolo 2;</p> <p>b. il contingente di posti messi a bando, suddivisi per regione;</p> <p>c. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;</p> <p>d. l'organizzazione delle prove concorsuali e il relativo calendario;</p> <p>e. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;</p> <p>f. i documenti richiesti per l'assunzione;</p> <p>g. l'informativa sul trattamento dei dati personali.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 10 (<i>Commissioni esaminatrici</i>)</p> <p>1. La Commissione esaminatrice dei candidati al concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di DSGA è nominata con decreto del dirigente preposto all'USR individuato dal bando quale responsabile della procedura selettiva sulla base dei criteri indicati dalla Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3.</p> <p>2. La <i>Commissione è composta da un presidente e due componenti e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni alla data di pubblicazione del Bando. In sede di prova orale, la commissione è integrata da un componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.</i></p> <p>3. <i>Il presidente è scelto tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici e i dirigenti amministrativi dei ruoli del Ministero o di altra amministrazione. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Ministero e uno</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

tra i DSGA.

4. *I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono designati tra i docenti di ruolo nella classe A-24 o A-25, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, ivi compreso il preruolo.*
5. *I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, ivi compreso il preruolo.*
6. *Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, è prevista la nomina di un supplente. Il presidente e i componenti, inclusi i membri aggregati e i supplenti, devono possedere i requisiti indicati dal presente decreto.*
7. *A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015. Salvo i casi di motivata impossibilità, è garantito l'equilibrio di genere, evitando che i componenti delle commissioni siano per più di due terzi dello stesso sesso.*
8. *Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unità, al fine di assicurare la celerità delle operazioni concorsuali e di consentire lo svolgimento contestuale della prova orale, le commissioni esaminatrici possono essere suddivise, per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti, in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, oltre ai membri aggregati e ai supplenti. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. I presidenti, i componenti e i segretari aggiunti delle*

Comma 7:

Il periodo: «Salvo i casi ...» è opportuno che sia anticipato alla fine del comma 3 per rendere ancora più esplicito il tema dell'equilibrio di genere.

Comma 8:

Il CSPI chiede di rendere più rigorosa e chiara la modalità di coordinamento delle sottocommissioni affidate al Presidente della Commissione originaria.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p><i>sottocommissioni, sono individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità previste per la commissione principale. Alle sottocommissioni è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.</i></p> <p>9. <i>La commissione e le eventuali sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.</i></p> <p>10. <i>I compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso sono disciplinati ai sensi della normativa vigente.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 11 (<i>Requisiti dei presidenti delle commissioni</i>)</p> <p>1. I dirigenti scolastici, i dirigenti tecnici e i dirigenti amministrativi che aspirano ad essere nominati presidenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato servizio nel ruolo di appartenenza per almeno 7 anni.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 12 (<i>Requisiti dei componenti delle commissioni</i>)</p> <p>1. dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Ministero e i DSGA che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni.</p> <p>2. Costituisce criterio di precedenza nella</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 del Decreto del Direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; b. titolo di studio di cui all'allegato A; c. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito delle materie oggetto d'esame. <p>3. Nel caso di assenza o indisponibilità di aspiranti in possesso del requisito di servizio di cui al comma 1, i dirigenti preposti agli USR derogano a tale requisito.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p style="text-align: center;"><i>(Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della Commissione e delle sottocommissioni del concorso: <ol style="list-style-type: none"> a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale; b. avere in corso procedimenti disciplinari ai 	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;</p> <p>c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;</p> <p>d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando;</p> <p>e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche o elettive parlamentari, regionali o negli Enti locali o l'incarico di sindaco o di assessore, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;</p> <p>f. avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;</p> <p>g. aver organizzato, gestito o diretto, a partire dall'anno antecedente alla data di indizione del concorso, corsi aventi l'esclusiva finalità di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei DSGA;</p> <p>h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 14 <i>(Disposizioni relative alle regioni e province autonome)</i></p> <p>1. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province</p>	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>Autonome di Trento e Bolzano.</p> <p>2. Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'Ufficio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad indire apposito bando per i posti di DSGA presso scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano.</p>	
<p>Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.</p>	
<p>IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE <i>Prof. Patrizio Bianchi</i></p>	
<p>IL MINISTRO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE <i>Daniele Franco</i></p>	
<p>IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE <i>Renato Brunetta</i></p>	

In riferimento all'Allegato B - Programma d'esame per l'accesso al profilo professionale di DSGA il CSPI chiede di integrare i contenuti della materia di esame *A.6 Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico*, con argomenti più specifici quali: la gestione delle assenze, l'inquadramento economico del personale, le progressioni di carriera, la gestione e la rendicontazione contabile e amministrativa dei progetti europei e dei PON, in quanto attività di stretta pertinenza del profilo professionale del DSGA.

Il CSPI, infine, pur apprezzando la volontà di assicurare la regolarità biennale dei concorsi, ritiene che tale previsione di per sé non sia sufficiente a garantire omogeneità alla durata dello svolgimento delle prove concorsuali. L'esperienza dimostra come in alcuni casi le Commissioni esaminatrici dell'ultimo concorso ordinario abbiano impiegato un tempo assai diversificato per l'esaurimento dell'iter concorsuale anche a parità di candidati. Ciò ha fatto ritardare di un anno le assunzioni, talune delle quali avvenute anche durante l'anno scolastico con evidenti riflessi negativi sulla continuità del servizio. Pertanto, si ritiene necessaria l'introduzione di opportuni correttivi per rendere uniformi, fra le varie regioni, i tempi di svolgimento delle prove e di assunzione dei vincitori. A questo fine è necessario che il Ministero assicuri il coordinamento degli Uffici Scolastici Regionali in relazione alle tempistiche di svolgimento e di conclusione del concorso.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

In considerazione delle osservazioni in premessa e delle proposte di modifica all'articolato, tenuto conto della richiesta di bandire prioritariamente, in attuazione della legge 159 del 20 dicembre 2019, il concorso riservato agli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA, il CSPI esprime parere favorevole solo in caso di accoglimento delle richieste espresse.